



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Savona

Sezione civile

Il Tribunale di Savona in persona del giudice Alberto Princiotta, ha pronunciato la presente

s e n t e n z a

nella causa n. 2481 del ruolo generale affari contenziosi civili dell' anno 2020 promossa da:

RACHELA LECCE codice fiscale LCCRHL60P62I026H

assistita dall' avv. ALLEMANI GIORGIO

nei confronti di:

CLAUDIO SARDO codice fiscale SRDCLD59M06I480W

assistito dall' avv. FERRANDO MICHELE

Oggetto della causa: opposizione a decreto ingiuntivo, vendita di cose mobili.

Conclusioni assunte dalla parte attrice in opposizione RACHELA LECCE:

.- I - IN VIA PRELIMINARE E DI RITO - ACCERTARE e DICHIARARE l' incompetenza della AGO in virtù della clausola compromissoria di cui allo statuto societario e per l' effetto ACCERTARE e DICHIARARE l' irritualità e/o la nullità, e/o l' inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, e per l' effetto revocarlo e/o annullarlo per i motivi tutti infra esposti, e quindi - REVOCARE e/o ANNULLARE il medesimo;

.- II) IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO (per l' ipotesi di rigetto dell' eccezione di incompetenza) RIGETTARE le domande così come proposte dal sig. Claudio Sardo nei confronti dell' intimata in quanto infondate in fatto e diritto;

.- III) IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE (sempre per l' ipotesi di rigetto dell' eccezione di incompetenza) ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza e la misura dei crediti della signora Lecce nei confronti del signor Sardo per le regioni e i fatti indicati in citazione e riassunti nella narrativa ai punti sub 2, 3, 4, 5 e 7 della prima memoria ex art. 183/6 cpc del 24/5/2021; ACCERTARNE E DICHIARARNE





LA COMPENSAZIONE con i crediti eventualmente riconosciuti al signor Sardo e fino alla misura degli stessi.

Vinte le spese.

Conclusioni assunte dalla parte convenuta in opposizione CLAUDIO SARDO: “Piaccia al Tribunale di Savona, per le ragioni di cui in atti e per ogni altra emergente in giudizio, rigettata ogni diversa deduzione, istanza, eccezione, richiesta domanda, previa -in via del tutto subordinata e per il caso di ammissione delle avverse istanze istruttorie- ammissione delle istanze istruttorie di cui alla III memoria 183 cpc del 12.7.21, respingere l'opposizione proposta dalla Signora Rachela Lecce e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 410/2020 (Rg 741/2020) emesso dal Tribunale di Savona in data 4 giugno 2020 con ogni conseguente effetto o comunque condannare la Signora Rachela Lecce al pagamento della somma di € 50.612,79 oltre interessi legali dal dovuto alla data della domanda monitoria ed oltre ad interessi moratori ex articolo 12 c. IV del decreto legislativo 231/2002 e 1284 c.c. In ogni caso vinte le spese e competenze di lite oltre spese generali ed accessori come per legge comprensive delle spese e competenze della fase monitoria.

ragioni di fatto ed di diritto della decisione

I.- Claudio Sardo aveva ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti della ex moglie, Rachela Lecce, di € 50.612,72 (oltre accessori) quale corrispettivo per il trasferimento, in precedenza intervenuto, del 49% delle sue quote di partecipazione nella società Sardo Gioielli snc alla signora Lecce.

Quest' ultima, evidenziando la situazione personale esistente tra le parti -ex coniugi ed ex soci- ha contestato il debito e opposto il decreto.

Preliminarmente, ha assunto preliminarmente l' incompetenza del Tribunale in relazione alla clausola arbitrale.

Nel merito ha sostenuto:

.- il pagamento della somma, in realtà non era stato convenuto tra le parti;





.- di essere creditrice a vario titolo dell' opposto;
.- era receduta dalla società nel novembre 2017 senza avere ricevuto la liquidazione della quota né percepito alcun compenso per l' attività svolta nel corso degli anni presso l' azienda;

.- era stata costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale e dall' attività commerciale a seguito della condotta del coniuge.

L' opposto ha resistito e contestato la domanda.

Concesse le memorie ai sensi dell' art. 183 cpc, a seguito di ordinanza riservata, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni sopra indicate.

III.-Preliminarmente, non fondata risulta l' eccezione di compromesso, come già evidenziato nell'ordinanza riservata in data 14 aprile u.s.

La richiesta di pagamento del corrispettivo della cessione del 49% delle quote societarie per cui è causa non può ricomprendersi tra le ipotesi contemplate dalla clausola arbitrale. Il contratto sociale, infatti, costituisce esclusivamente il presupposto fattuale e non la causa petendi della richiesta di pagamento di guisa che la domanda di pagamento è estranea alle vicende societarie (cfr. Cassazione Sez. 2, sentenza n. 7501 del 31/03/2014 in motivazione: "la clausola n. 12 del contratto sociale nel prevedere la devoluzione ad un collegio arbitrale di "ogni controversia fra i soci", deve, perciò, essere interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale (tutte) le controversie inerenti al rapporto societario e relative a pretese aventi la loro causa petendi nel medesimo contratto sociale (Cass. 20 febbraio 199, n. 1559; Cass. 2 febbraio 2001 n. 1496; Cass. 22 dicembre 2005 n. 28485; Cass. 20 giugno 2011 n. 13531). Nella specie invece il contratto sociale costituisce il presupposto storico sullo sfondo del quale si innesta l'azione proposta, ma non la causa pretendi della stessa, perché l'inadempimento al preliminare di compravendita denunciato, essendo un comportamento rilevante solo sotto il profilo ricollegabile alla risoluzione dello stesso, è un fatto che non sostanzia alcun legame con gli obblighi derivanti dal contratto di società, al quale soltanto si riferisce la clausola arbitrale sottoscritta dalle medesime parti, peraltro in epoca antecedente alla stipula del preliminare in contesa"). Tale clausola, inoltre, appare





nulla in quanto stipulata nel 1993 - e quindi anteriormente alla riforma intervenuta nel 2003- e non prevede che la nomina degli arbitri avvenga da soggetti estranei alla società (cfr. Cassazione, Sez. 6 - 1, ordinanza n. 21422 del 24/10/2016, edita su Italggiure: “La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera delle parti e, nel caso di disaccordo, del presidente del tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003, da nullità sopravvenuta, se non adeguata al dettato dell'art. 34, comma 2, del citato decreto entro i termini di cui agli artt. 223-bis e 223-duodecies c.p.c., non essendo convertibile in clausola di arbitrato di diritto comune, trattandosi di nullità volta a garantire il principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione”).

III.- Nel merito, l' opposizione è fondata.

Risulta provata documentalmente la retrocessione della quota del valore di €. 51.645,70 che è intervenuta il 21\11\2017 a seguito del recesso della opponente (cfr. visura camerale della Sardo Gioielli snc allegata sub. 15 dalla parte opponente, documento non contestato tra le parti, nonché raccomandata in data 20\12\17 del signor Sardo in cui si fa riferimento a tale recesso, allegata sub. 5 bis dall' opposto).

Non essendo controverso il mancato rimborso della quota da parte del signor Sardo, risulta, quindi, fondata l' eccezione di compensazione svolta dalla signora Lecce formulata nella prima memoria ex art. 183 cpc.

Contrariamente all' assunto di parte opposta, tale modifica della domanda deve ritenersi ammissibile in quanto è connessa alla vicenda sostanziale oggetto di causa (cfr., entrambe pubblicate su Italggiure: Sez. U, sentenza n. 12310 del 15/06/2015: “La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l'ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dell'originaria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con





quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo”. - Sez. 3-, ordinanza n. 4031 del 16/02/202: “La modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, c.p.c. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello che, in un giudizio intentato in origine nei confronti di una struttura sanitaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti per avere contratto l'epatite C in conseguenza di una trasfusione di sangue, aveva ritenuto inammissibile la successiva domanda, avanzata nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., volta ad accertare che l'attore era stato contagiato dal virus non con tale trasfusione, ma per effetto di una "generica infezione nosocomiale nel periodo di degenza").

Deve, quindi essere revocato il decreto opposto e dichiarata la compensazione tra il credito indicato nel decreto opposto e l'importo indicato in atti dalla signora Lecce.

IV.- La peculiare situazione personale sussistente tra le parti, tra loro ex soci ed ex coniugi, che risultano coinvolti anche in altri conteziosi -considerata quale grave ed eccezionale ragione- giustifica l' integrale compensazione delle spese processuali.

per questi motivi

Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:

1.- in accoglimento dell'opposizione avanzata da Rachela Lecce, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 410/2020 (Rg 741/2020) emesso dal Tribunale di Savona in data 4 giugno 2020;

2.- dichiara la compensazione tra il credito indicato nel decreto opposto e l'importo indicato in atti dalla signora Lecce.





3.- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.

Così deciso il 13/12/2021

Il giudice Alberto Princiotta

atto sottoscritto con firma digitale, sentenza depositata in via telematica in data
14/12/2021

Arbitrato in Italia

